

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 860)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANONI, CALEFFI, MACAGGI, OTTOLENGHI, DI PRISCO, IORIO, PICCHIOTTI, BANFI, TIBALDI, GATTO, BONAFINI, PARRI, PALUMBO, NEGRI, NENNI Giuliana, FABBRI e RONZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA l'11 DICEMBRE 1959

Modifiche all'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernenti l'istituzione del corso di laurea in musicologia presso l'Università degli studi di Parma con sede in Cremona

ONOREVOLI SENATORI. — La Facoltà di musicologia, di cui la presente legge propone l'istituzione, intende rivendicare all'Italia un privilegio che da molto tempo essa ha perduto: una adeguata rivalutazione degli studi musicologici. Dopo che, nella seconda metà del secolo XVIII, il bolognese Padre Gianbattista Martini con la sua opera di studioso e bibliotecario e con la sua magistrale storia della musica diede per la prima volta in tempi moderni dignità scientifica a tale disciplina, questi studi furono da noi trascurati per diventare patrimonio di altre nazioni, quali la Germania, l'Inghilterra, la Francia e da ultimi gli Stati Uniti d'America. Non che in Italia siano mancati o manchino tuttora studiosi i quali, per acume di pensiero e per mole di lavoro compiuto, non abbiano lasciato contributi tra i più importanti a tale disciplina: si è trattato pur sempre però di sforzi isolati, senza che mai la Storia della Musica sia riuscita ad organizzarsi in una sua scuola. E

anche oggi, in Italia, chi intende coltivare questa scienza deve farlo basandosi quasi esclusivamente sulle proprie capacità e il musicologo diviene tale solo a prezzo di sforzi personali.

D'altronde, la Storia della Musica è disciplina quanto mai complessa che richiede da un lato una solida preparazione tecnico musicale e che esige, in chi la coltiva, capacità di suonare non mediocrementemente uno strumento e capacità di compositore dall'altro una vasta preparazione culturale a base umanistico-filologica che vada dalla conoscenza delle lingue delle letterature classiche alle più disparate scienze storico-umanistiche. E, in Italia non esiste alcuna scuola in cui vengano coltivati entrambi gli indirizzi di cui sopra: nelle Scuole classiche e nelle Facoltà di lettere si impartisce solo un insegnamento umanistico-filologico, trascurando completamente l'educazione musicale; mentre nei Conservatori si impartiscono solamente insegnamenti strettamente tecnici,

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ignorando quasi completamente una preparazione culturale anche rudimentale. Basti pensare che il titolo di ammissione a tutte le scuole musicali dei Conservatori è ancora oggi la promozione alla V elementare.

Le conseguenze di un simile stato di fatto si fanno purtroppo pesantemente sentire: da una parte musicisti, anche se dotati di genio artistico innato, che non hanno per lo più il prestigio e l'autorità per esercitare degnamente la loro missione artistica, mentre coloro che provengono dagli studi umanistici sono tanto lontani da ogni coscienza musicale da confondere per musica le manifestazioni dei canzonettisti o degli urlatori. Non a torto una figura autorevole come quella di Carlo Arturo Lemolo scriveva in tono accorato sulla *Stampa* del 15 agosto scorso che le gesta deplorevoli dei *teddy boys* nostrani debbono probabilmente ritenersi ispirate alla frenesia sovvertitrice delle urla sguaiate, che senza risparmio la radio e la televisione diffondono ovunque, e a cui il giovane, che la Scuola sotto questo punto di vista abbandona completamente a se stesso, non è in grado di contrapporre nessuna più seria esperienza spirituale, giacchè la Scuola italiana nulla fa per educarlo al riguardo.

Proprio per porre un freno a uno stato di fatto così preoccupante la città di Cremona, le cui tradizioni musicali sono tra le più significative d'Italia, ha preso l'iniziativa già dal 1950 di intesa con l'Università degli studi di Parma, per dare vita ad una Scuola di paleografia musicale, in cui per la prima volta in Italia gli studi di musicologia hanno trovato una sistemazione scientifica e didattica che ne assicura la massima serietà di impostazione, e in cui entrambi gli aspetti, quello umanistico e quello musicale, sono egualmente rappresentati. I 10 anni di vita della Scuola testimoniano nel modo più eloquente quanto una simile necessità fosse sentita.

Oltre 200 sono i giovani che da ogni parte d'Italia (e alcuni anche dall'estero) sono accorsi a tale Scuola: giovani e non più giovani stimolati solo dal desiderio istintivo di dare alle loro conoscenze musicali e

musicologiche un assetto organico, in modo da essere in grado di portare nella loro attività musicale pratica o nelle loro esperienze di insegnamento una consapevolezza critica almeno pari a quella raggiunta negli altri paesi civili.

Tuttavia l'attività della Scuola di paleografia musicale, se pure si è rilevata preziosa, non può essere considerata del tutto esauriente, sia perchè gli interessi degli studi coltivati in detta Scuola si arrestano al Rinascimento, tralasciando tutto il movimento storico e musicale che va dal '600 ai nostri giorni, sia perchè al termine dei due anni di corso gli alunni possono conseguire solamente un diploma il cui valore giuridico, ai fini di un inserimento dei diplomati nella vita produttiva del Paese, è purtroppo trascurabile. Da ciò la necessità della elaborazione di uno schema tecnico per l'ordinamento della Facoltà di musicologia, schema che, allegato al presente disegno di legge, imposta in maniera concreta tutti i complessi problemi didattici connessi con la creazione di una Facoltà che è nuova nell'ordinamento universitario italiano.

Confrontato con i vantaggi che l'istituzione di questa nuova Facoltà è destinata a produrre l'onere finanziario è veramente modesto. Esso graverà per due terzi sul bilancio dello Stato, per un importo complessivo di circa 20 milioni annui, e per un terzo a carico degli Enti locali, i quali si sono sobbarcate sino ad oggi tutte le spese occorrenti per far funzionare la Scuola di paleografia musicale. Questa però ha anche funzionato grazie al disinteresse ed allo spirito di sacrificio dei professori che vi insegnano, molti dei quali hanno rinunciato ad ogni emolumento per non appesantire oltre misura lo sforzo che gli Enti locali cremonesi hanno compiuto sino ad oggi per mantenere in vita la loro bella iniziativa.

Naturalmente il legislatore deve preoccuparsi anche di non creare altri laureati, oltre ai troppi che si dice vengano prodotti ogni anno in Italia, destinati a non trovare lavoro, perchè manca in Italia il riconoscimento ufficiale della professione del musicologo. Ebbene: se si vuole che una coscienza

musicale venga formandosi un poco alla volta nelle giovani generazioni degli scolari, occorre far sì che l'insegnamento della Storia della Musica nei Conservatori e della musica (o meglio, di una cultura musicale) nelle Scuole medie, Licei classici compresi, sia affidato non a personale che si improvvisa, come avviene oggi, docente di Storia della Musica. Salvi naturalmente i diritti acquisiti, per non pregiudicare la posizione di tutti coloro che si sono inseriti nelle Scuole, occorre far sì che il futuro insegnante di Storia della Musica nei Conservatori, il futuro insegnante di musica nelle Scuole magistrali e il futuro insegnante di una cattedra musicale nei Licei classici, siano persone che, per serietà di studi compiuti e per dignità di titoli accademici conseguiti, non sfigurino accanto ai colleghi regolarmente laureati e che perciò non si sentano in condizioni di inferiorità di fronte a nessuno. Analogamente, il bibliotecario, chiamato ad occuparsi esclusivamente o prevalentemente di sezioni musicali, dovrà possedere quell'indispensabile corredo di cognizioni musicologiche e filologiche che gli per-

mettano di portare un poco d'ordine nello immenso patrimonio musicale che giace inesplorato nelle nostre biblioteche, e che soltanto gli estranei, americani in testa, sono in grado di apprezzare, fotografandolo e pubblicandolo all'estero.

Da questa necessità chiaramente percepita deriva la dizione dell'articolo 5 del presente disegno di legge che configura l'obbligatorietà della laurea in Musicologia per le cattedre pubbliche sopra indicate.

Onorevoli colleghi, sarebbe ben triste se la musica italiana, la cui ricchezza e genialità sono a buon diritto considerate tra le più significative di tutto il mondo, dovesse essere misconosciuta e dimenticata proprio da noi.

Non si tratta di assumere un assurdo e anacronistico atteggiamento a sfondo nazionalistico: si tratta di non abbandonare alla mercè di altri popoli un patrimonio che è tutto nostro e che è nostro dovere conservare e valorizzare come atto di rispetto verso i sommi grandi che nei secoli trascorsi hanno contribuito ad affermare nel mondo il prestigio dell'Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In aggiunta alle facoltà dell'Università degli studi di Parma, indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è istituita, a decorrere dall'anno accademico 1960-61, presso l'Università medesima, la Facoltà di musicologia, la quale rilascerà al termine degli studi di durata quadriennale la laurea in musicologia.

Detta Facoltà funzionerà in Cremona accanto alla Scuola di paleografia musicale,

già istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1952, n. 4013.

I titoli di studio per l'ammissione al corso di laurea in musicologia e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Parma sono aggiunti 3 posti, i quali vengono assegnati alla Facoltà di musicologia.

Alla retribuzione dei professori incaricati di insegnamento nella Facoltà di musicologia sarà provveduto con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, gravando detta spesa a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

Mediante apposita convenzione da stipularsi fra la Università di Parma ed il comune e la provincia di Cremona, ed eventualmente con altri Enti, da approvarsi con decreto presidenziale su proposta del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati il numero dei posti di assistente di ruolo e straordinari da assegnarsi alla Facoltà di musicologia e saranno determinati, altresì, i mezzi necessari per il finanziamento, a qualsiasi altro titolo, della predetta Facoltà.

La convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di un ventennio e potrà essere rinnovata per uguale periodo di tempo.

Art. 4.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate per la Facoltà di musicologia da un apposito Comitato di tre professori ordinari dell'Università di Parma nominati dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Rettore della predetta Università, sentito il parere della 1^a Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della Facoltà saranno aggregati al Comitato, il quale cesserà le sue funzioni allorchè tutti e tre i posti di professore di ruolo, di cui al precedente articolo 2, risulteranno coperti da titolari.

Art. 5.

La laurea in musicologia è titolo specifico e obbligatorio per partecipare ai concorsi per l'insegnamento della Storia e dell'estetica musicale nei Conservatori di musica statali e nei Licei musicali pareggiati; per la direzione di tutte le biblioteche musicali dei Conservatori e dei Licei musicali, nonché delle biblioteche musicali di Comuni, Province ed altri Enti che abbiano biblioteche aperte al pubblico; per la direzione delle sezioni musicali delle biblioteche pubbliche governative, anche se annesse ai Conservatori.

La laurea in musicologia è inoltre titolo specifico in aggiunta a quelli attualmente richiesti, per l'insegnamento della musica e delle materie musicali nelle Scuole medie di II grado. È titolo preferenziale per l'insegnamento della musica nelle Scuole medie di I grado.

Art. 6.

Alla maggiore spesa per i nuovi posti di professore di ruolo e per gli incarichi di insegnamento, di cui all'articolo 2 della presente legge, preventivata in lire 20.137.500, verrà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo, destinato a sopperire a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

TABELLA CONTENENTE L'ORDINAMENTO
DEL CORSO DI LAUREA IN MUSICOLOGIA

Titoli di ammissione:

A) Diploma rilasciato da un Conservatorio di musica statale o da un Liceo musicale pareggiato, riferentesi a una delle seguenti scuole:

1. Scuola di composizione (armonia, contrappunto, fuga, composizione e strumentazione).
2. Scuola di organo e composizione organistica.
3. Scuola di canto: ramo per cantanti.
4. Scuola di pianoforte.
5. Scuola di arpa diatonica.
6. Scuola di violino.
7. Scuola di viola.
8. Scuola di violoncello.
9. Scuola di contrabbasso.
10. Scuola di oboe.
11. Scuola di clarinetto.
12. Scuola di fagotto.
13. Scuola di flauto.
14. Scuola di corno.
15. Scuola di tromba e trombone.
16. Scuola di direzione d'orchestra.
17. Scuola di canto (ramo didattico).

I diplomati delle scuole di cui ai nn. 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 sono tenuti ad includere nel loro piano di studi tra i corsi integrativi, l'armonia principale con elementi di contrappunto (triennale).

I diplomati di tutte le scuole sopra specificate, e sprovvisti di uno dei titoli di cui al seguente comma B), dovranno sostenere un esame di ammissione, che verterà sul programma di lettere italiane (prova scritta ed orale) e di storia, prescritto per i Licei classici. Essi sono inoltre tenuti ad includere, nel loro piano di studi, i corsi integrativi di lingua latina (triennale) e di lingua inglese o di lingua tedesca (biennali) a scelta, qualora non siano in possesso di altri titoli di studio tali da consentire la dispensa da detti corsi integrativi.

B) Diploma di maturità classica o scientifica. I candidati sprovvisti di uno dei diplomi elencati al precedente comma A) dovranno superare un esame di ammissione consistente in una prova pratica di esecuzione strumentale (strumento musicale a scelta) su programma presentato dai candidati e approvato preventivamente dalla Commissione di esame; la prova pratica sarà integrata da un colloquio sui pezzi musicali eseguiti. Essi sono tenuti ad includere, nel loro piano di studi tra i corsi integrativi, l'armonia principale con elementi di contrappunto (trien-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale) qualora non siano in possesso di altri titoli di studio tali da consentire la dispensa da detto corso integrativo.

C) Diploma di abilitazione magistrale. I candidati sprovvisti di uno dei diplomi elencati nel precedente comma A dovranno superare, oltre agli esami di ammissione indicati al comma B, un'ulteriore prova di latino (scritto ed orale) che verterà sui programmi prescritti per la maturità classica. Essi sono tenuti ad includere nel loro piano di studi gli stessi corsi integrativi previsti al comma B.

D) Diploma di paleografia musicale rilasciato dall'Università degli studi di Parma. Il Consiglio di Facoltà indicherà, caso per caso, se lo studente può essere iscritto al secondo o al terzo anno; se deve sostenere gli esami di ammissione gli eventuali corsi integrativi da includere nel piano di studi stabilito dalla presente tabella.

Durata del corso: quattro anni.

Insegnamenti fondamentali:

storia della musica medioevale e rinascimentale (biennale);
storia della musica moderna (biennale);
esegesi delle fonti musicali;
paleografia e filologia musicale (biennale);
storia della teoria musicale classica e medioevale;
realizzazione e interpretazione delle musiche antiche;
storia degli strumenti musicali ed organologia;
acustica;
estetica;
letteratura italiana (biennale);
storia politica medioevale, moderna e contemporanea (biennale);
filologia mediolatina e romanza;
storia dell'arte;
paleografia latina, relativa ai codici musicali.

Insegnamenti complementari:

tecnica musicale contemporanea;
storia del Teatro;
teoria ed esercitazioni di critica del testo;
bibliologia con nozioni di biblioteconomia;
teoria e storia delle forme metriche e ritmiche;
paleografia greca;
storia della miniatura del manoscritto.

Insegnamenti integrativi:

lingua latina (triennale);
lingua inglese (biennale);
lingua tedesca (biennale);
armonia principale con elementi di contrappunto (triennale).

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno quattro complementari. Lo studente può seguire per un biennio uno o due insegnamenti complementari ed in tal caso può ridurre di uno o di due il numero di tali insegnamenti. I corsi pluriennali comportano un esame alla fine di ogni anno in corso. La facoltà di seguire i corsi integrativi è concessa anche agli studenti che non ne abbiano l'obbligo.

Lo studente deve superare una prova scritta di italiano, integrativa del secondo esame di letteratura italiana. Deve inoltre superare una trascrizione di un brano di musica medioevale o rinascimentale, come prova integrativa del secondo esame di paleografia musicale.

Gli studenti che, per iscriversi alla Facoltà, hanno l'obbligo di sostenere gli esami di ammissione, sono tenuti ad attenersi ai seguenti piani di studio:

Per gli iscritti di cui al comma A) dei titoli di ammissione:

PRIMO ANNO

Storia della teoria musicale classica e medioevale;
storia della musica medioevale e rinascimentale (I);
storia degli strumenti musicali e organologia;
acustica;
letteratura italiana (I);
storia politica medioevale, moderna e contemporanea (I);
due insegnamenti complementari;
integrativi: lingua latina (I), lingua inglese o tedesca (I).

SECONDO ANNO

Storia della musica medioevale e rinascimentale (II);
paleografia e filologia musicale (I);
paleografia latina relativa ai codici musicali;
letteratura italiana (II);
storia politica medioevale, moderna e contemporanea (II);
un insegnamento complementare;
integrativi: lingua latina (II), lingua inglese o tedesca (II).

TERZO ANNO

Paleografia e filologia musicale (II);
storia della musica moderna (I);
filologia mediolatina e romanza;
esegesi delle fonti musicali;
storia dell'arte;
un insegnamento complementare;
integrativo: lingua latina (III).

QUARTO ANNO

Storia della musica moderna (II);
realizzazione ed interpretazione delle musiche antiche;
estetica.

Per gli iscritti di cui ai commi B) e C) dei titoli di ammissione:

PRIMO ANNO

Storia della musica medioevale e rinascimentale (I);
storia della teoria musicale classica e medioevale;
paleografia latina relativa ai codici musicali;
letteratura italiana (I);
storia politica medioevale, moderna e contemporanea (I);
due insegnamenti complementari;
integrativo: armonia principale con elementi di contrappunto (I).

SECONDO ANNO

Paleografia e filologia musicale (I);
storia della musica medioevale e rinascimentale (II);
acustica;
filologia mediolatina e romanza;
letteratura italiana (II);
storia politica medioevale, moderna e contemporanea (II);
due insegnamenti complementari;
integrativo: armonia principale, con elementi di contrappunto (II).

TERZO ANNO

Storia della musica moderna;
esegesi delle fonti musicali;
storia degli strumenti musicali ed organologia;
paleografia e filologia musicale (II);
storia dell'arte;
integrativo: armonia principale con elementi di contrappunto (III).

QUARTO ANNO

Storia della musica moderna (II);
realizzazione e interpretazione delle musiche antiche;
estetica.

Per gli iscritti di cui al comma D) dei titoli di ammissione:

storia della musica medioevale e rinascimentale (annuale);
letteratura italiana (biennale);

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

storia politica medioevale, moderna e contemporanea (biennale);
storia dell'arte;
acustica;
storia della musica moderna (biennale);
esegesi delle fonti musicali;
storia degli strumenti musicali ed organologia;
realizzazione ed interpretazione delle musiche antiche;
estetica;
quattro insegnamenti complementari.

Gli studenti che si iscrivono alla Facoltà senza l'obbligo di sostenere preventivamente esami di ammissione, hanno facoltà di optare per il I o il II dei piani di studio predisposti dalla Facoltà.